

**Statuto**  
**per l'Organismo di Mediazione**  
**dell'Ordine Avvocati di Novara**

**Art. 1, Costituzione:**

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara istituisce l'Organismo di Mediazione del Foro di Novara. L'Organismo è dipartimento del Consiglio dell'Ordine di Novara, privo di personalità giuridica propria e di un patrimonio distinto ed autonomo rispetto a quello del Consiglio dell'Ordine.

L'Organismo è dotato di autonomia organizzativa e di una propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella del Consiglio dell'Ordine.

L'Organismo è rappresentato dal suo Presidente, che è il Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine.

**Art. 2, Sede:**

L'Organismo ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara, in Via Azario n. 15, e svolge la propria attività presso la propria sede o comunque nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

**Art. 3, Oggetto dell'attività:**

L'Organismo ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di mediazione prevista dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche od integrazioni, avvalendosi di mediatori scelti tra gli iscritti dall'Albo degli Avvocati di Novara, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento dell'Organismo.

**Art. 4, Organi amministrativi:**

L'Organismo opera attraverso:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Responsabile e coordinatore;
- l'Ufficio di Segreteria.

**Art. 5, Funzioni e compiti del Presidente:**

Il Presidente convoca, senza formalità ed anche a voce, e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, fissando i punti all'O.d.G., e dà attuazione alle delibere del Consiglio nei rapporti con i terzi.



DS

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Organismo ed esamina, in via preliminare, eventuali esposti nei confronti dei Mediatori.

Il Presidente resta in carica per un periodo coincidente con il mandato di Presidente del Consiglio dell'Ordine e comunque sino all'insediamento del nuovo Presidente.

#### **Art. 6, Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo:**

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell'Organismo e da quattro Consiglieri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara tra gli iscritti all'Albo da non meno di cinque anni.

La carica di Consigliere è incompatibile con la carica di Mediatore presso l'Organismo medesimo.

I Consiglieri restano in carica in coincidenza con il mandato del Consiglio dell'Ordine, comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio. Ogni Consigliere può comunque essere anticipatamente revocato in qualsiasi momento dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo facente funzioni.

Il Consiglio Direttivo valuta le candidature dei Mediatori, nomina, tiene ed aggiorna l'elenco dei Mediatori stessi, formato, inizialmente, da dieci elementi.

Il numero dei Mediatori potrà essere ampliato o ridotto, a partire dal secondo anno di attività dell'Organismo, in base al numero di procedimenti, con delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine di Novara.

Il Consiglio Direttivo:

- 1, supervisiona il Registro degli affari in mediazione, tenuto dal Responsabile;
- 2, organizza nel biennio eventi formativi obbligatori per l'aggiornamento professionale dei Mediatori avvalendosi di Enti di Formazione esterni;
- 3, esamina e decide sugli esposti nei confronti dei Mediatori, previamente ritenuti non infondati dal Presidente, con possibilità di comminare la sospensione o la cancellazione dall'Elenco;
- 4, in caso di cancellazione di un Mediatore dall'Elenco, individua il sostituto per ripristinarne il numero stabilito;
- 5, predispone il rendiconto contabile annuale da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- 6, comunica senza indugio al Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia ogni modifica dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati in sede di iscrizione dell'Organismo, compresi i dati sull'aggiornamento professionale dei Mediatori;

7, a partire dal secondo anno di attività dell'Organismo, comunica entro il 31 marzo di ogni anno al medesimo Responsabile il rendiconto della gestione sul modello predisposto dal Ministero.

#### **Art. 7, Nomina, funzioni e compiti del Responsabile dell'Organismo.**

Il Responsabile dell'Organismo è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere dal medesimo revocato in ogni momento a maggioranza.

Il Responsabile resta in carica in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Responsabile coordina la Segreteria.


Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- 1, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo,
- 2, coordina l'attività dell'Organismo, curando la tenuta dell'elenco dei Mediatori e provvedendo alla nomina ed eventuale sostituzione dei Mediatori, in base al Regolamento;
- 3, segnala al Consiglio Direttivo ogni eventuale problema od inconveniente nella gestione dell'Organismo.
- 4, stabilisce il valore della controversia, quando sia indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra quanto indicato dalle parti,
- 5, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e custodisce il relativo Registro;
- 6, ha la responsabilità del Registro informatico degli affari in mediazione, a norma del Regolamento;
- 7, ha la responsabilità del fascicolo per ogni singolo affare in mediazione, con le annotazioni di Legge di cui al Regolamento, curandone l'archiviazione e la conservazione per almeno tre anni dalla chiusura del procedimento,
- 8, cura la contabilità dell'Organismo e predisponde la documentazione per il rendiconto contabile di competenza del Consiglio Direttivo;
- 9, sovrintende a tutti gli adempimenti comunque connessi con il deposito dell'istanza di mediazione, la fissazione e la comunicazione della data del primo incontro, il rilascio di copie dei documenti alla parte invitata che aderisce alla mediazione, al deposito dei verbali ed al rilascio delle relative copie alle parti.

#### **Art. 8, Funzioni e compiti della Segreteria.**

La Segreteria è composta da personale messo a disposizione dell'Organismo dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La Segreteria provvede ai servizi amministrativi e logistici dell'Organismo necessari all'espletamento dell'attività di mediazione, tiene materialmente il registro informatico degli affari in mediazione, forma e gestisce i singoli fascicoli di ogni procedura, rilascia



RB

copie di documenti e dei verbali.

In particolare, la Segreteria verifica, all'atto del deposito dell'istanza e della eventuale adesione alla mediazione, la corrispondenza di tali atti al Regolamento, la coincidenza degli allegati con il relativo elenco, nonché il versamento delle spese di avvio della procedura sul c/c intestato all'Organismo.

#### **Art. 9, il Mediatore.**

Il Mediatore deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge e dal Regolamento, e deve rispettare tutti i doveri imposti da tali norme e dal Codice Etico dell'Organismo.

#### **Art. 10, Norme di procedura.**

Le norme per l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori, per il deposito dell'istanza di mediazione e per l'adesione all'altra istanza, la designazione del Mediatore e la sua eventuale sostituzione, la nomina di un co-mediatore o di un esperto, e comunque tutto quanto concerne lo svolgimento del procedimento e la sua conclusione, sono contenute nel Regolamento che le parti accettano con il deposito dell'istanza o con l'adesione.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara, che può modificarlo od integrarlo a sua discrezione.

#### **Art. 11, Risorse dell'Organismo.**

L'Organismo utilizza personale, mezzi e strumenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed è dotato di un registro informatico su cui annotare le entrate e le uscite.

Sono entrate dell'Organismo le spese di avvio della procedura e le spese di mediazione riscosse dalle parti, negli importi di Legge e comunque di cui alla Tabella allegata al Regolamento.

Sono uscite dell'Organismo i premi per la polizza obbligatoria di assicurazione con massimale non inferiore ad € 500.000,00 come per Legge, i compensi debitamente fatturati dai Mediatori, nonché le spese di gestione ed amministrazione dell'Organismo e dei singoli procedimenti.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio dell'Ordine, previa verifica ed approvazione del rendiconto contabile finanziario predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è esercitata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

In via provvisoria, e salvo modifiche all'esito del primo bilancio d'esercizio, si stabilisce che le entrate per spese di mediazione (escluse, quindi, le c.d. spese di avvio della procedura), saranno ripartite nella seguente proporzione:

35% all'Organismo;

65% al Mediatore, che ne rilascerà fattura.

11/2014 "SR2" ALIATI 6 51752/17-709

**Art. 12, Obbligo di riservatezza.**

Tutti i componenti dell'Organismo di Mediazione sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su quanto portato a loro conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni, a norma di Legge, di Regolamento e, per i Mediatori, anche di Codice Etico.

**Art. 13, Norma di chiusura.**

Per tutto quanto non previsto espressamente da questo Statuto, dal Regolamento e, per i Mediatori, anche dal Codice Etico, si fa' espresso richiamo alle norme di Legge o, in subordine, ai c.d. principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

Novara, 04.02.2014

*Rennzo Baloni*

